

DECRETO 14 dicembre 2011.

**Rettifica del decreto 25 giugno 2010, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Diana Xhiveshi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI  
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 2010, prot. n. 4851, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Diana Xhiveshi è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi 45/A lingua straniera (Inglese) e 46/A lingue e civiltà straniere (Inglese);

Accertato che nel decreto di cui trattasi risulta menzionato il solo cognome di nascita dell'interessata Xhiveshi presente su tutta la documentazione prodotta, in difformità con quello da coniugata Shehaj riportato sul documento di riconoscimento;

Vista la richiesta di rettifica avanzata dall'interessata in data 11 novembre 2011, relativa alla richiesta della menzione, nelle proprie generalità, del cognome Shehaj da coniugata;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il cognome di Xhiveshi indicato nel decreto direttoriale 25 giugno 2010, prot. n. 4851, è rettificato con l'aggiunta del cognome Shehaj da coniugata.

2. Il decreto direttoriale prot. n. 4851 del 25 giugno 2010 di riconoscimento della formazione professionale per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle classi di concorso e/o abilitazione 45/A lingua straniera (Inglese) e 46/A lingue e civiltà straniere (Inglese) deve pertanto intendersi riferito alla prof.ssa Diana Xhiveshi in Shehaj, nata a Diber (Albania) il 6 giugno 1971.

3. Il decreto così rettificato dispiega efficacia dal 25 giugno 2010.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

12A00296

DECRETO 15 dicembre 2011.

**Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;


Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;



Visto l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;

Visto il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Ritenuta la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

Visto il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data 21 settembre e 27 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:

a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, calcolato al 31 dicembre 2010, tenendo conto delle riduzioni relative ai costi per gli incrementi stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il personale sanitario, applicate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni;

b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

c) alle Università statali per stranieri e agli Istituti universitari ad ordinamento speciale le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile.

2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Fino all'entrata in vigore dello statuto adottato ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 240 del 2010, le chiamate sono di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2011

*Il Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca*  
PROFUMO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.  
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 128




## Allegato 1

**Criteria e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1****Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi (34%)**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2009/10 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2010, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati i seguenti correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (<math>K_A</math>); b) di contesto territoriale (<math>K_T</math>); dove: <math>K_A</math>=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2010/11 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano. <math>K_T</math>=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p>	0,5
risultati	A2	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2010 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2009/10, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.	0,5

## Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2: Anagrafe nazionale degli studenti.



**Qualità della Ricerca scientifica (66%)**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree - VTR 2001-03 - CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea - CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea. Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2008-2009).

12A00303

